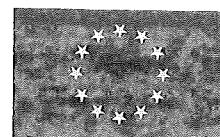




MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito



CAMBRIDGE
English

IC MERLIANO TANSILLO - T. VITALE

Sede legale – Via Seminario n. 68 – 80035 – Nola (NA) tel. 0812135702

Plesso infanzia/primaria- Piazza Risorgimento – 80035 Nola (NA) tel 0812131556

Ambito 19 – Cod.Mec. NAIC8HC009 – CF: 92073430636

Email: naic8hc009@istruzione.it – pec: naic8hc009@pec.istruzione.it

Web site: <http://www.icmerliano-tansillo-vitale.edu.it>

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MERLIANO TANSILLO - T. VITALE"
NOLA (NA)

Prot. 0010015 del 28/09/2026

VII-4 (Uscita)

Al personale Docente scuola secondaria 1° grado

Al personale Docente scuola infanzia /primaria

Al personale ATA

Oggetto: Fruizione ferie durante la sospensione delle attività didattiche per il personale docente e ATA a tempo determinato e a tempo indeterminato.

Si informa il personale docente e ATA con contratto a tempo determinato al 30/06/2027 che le ferie sono proporzionali al servizio prestato e dovranno essere fruiti nei periodi di sospensione delle attività didattiche.

Pertanto tutto il personale assunto a tempo determinato e a tempo indeterminato è invitato a produrre istanza di ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni (escludendo per i docenti i giorni previsti per lo scrutinio finale e gli esami di licenza media) inviando la richiesta via e-mail all'indirizzo naic8hc009@istruzione.it.

Le ferie si fruiscono principalmente nei periodi di sospensione delle lezioni definiti dai calendari regionali (art. 1, comma 54, legge 22/2012), esclusi scrutini ed esami.

È possibile fruire di massimo 6 giorni durante l'anno scolastico, con le stesse modalità dei permessi retribuiti (art. 13, comma 9, CCNL scuola e art. 15, comma 2, CCNL scuola).

Sarà possibile chiedere e verificare in segreteria – Ufficio del personale - il calcolo delle ferie maturate (numero di giorni di ferie spettanti).

Si precisa che il personale, che non produce istanza di ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, sarà collocato automaticamente in ferie.

Ciò in quanto la norma vigente in materia prevede l'obbligatoria fruizione delle ferie da parte dei dipendenti pubblici e vieta ogni forma di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per il caso di mancato godimento delle stesse.

La liquidazione delle ferie non godute spetterà esclusivamente nel limite di quelle non godibili per incapienza rispetto ai giorni di sospensione delle attività didattiche.

Dalle ferie maturate verranno detratti perciò i giorni di ferie fruiti e i giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo di validità del contratto.



Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria Guerriero